



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Attestazione di malattia del lavoratore dipendente

Come funziona
il certificato di malattia telematico

www.inps.it


Contact center

803 164

gratuito da rete fissa

06 164164

da cellulare secondo i costi
del tuo gestore telefonico



Cosa devi fare in caso di malattia e assenza dal lavoro?

In caso di malattia, vale a dire di un'infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, è il medico curante ad attestare le tue condizioni e a trasmettere all'Inps il certificato di malattia telematico. Anche il medico libero professionista, cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché dispone delle credenziali di accesso al servizio.

Prendi nota del numero di protocollo del certificato ed, eventualmente, fatti rilasciare una copia cartacea.

Controlla sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori di cui sei unico responsabile:

- i tuoi dati anagrafici,
- l'indirizzo di reperibilità durante la malattia.

E' inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato. A tale scopo, puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato oppure codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).



È comunque valido il certificato cartaceo?

Il certificato di malattia e l'attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, sui documenti il medico deve inserire tutti i dati obbligatori (art.8 del DPCM 26 marzo 2008).

Il certificato cartaceo va consegnato all'Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto. Ricordati di comunicare il corretto indirizzo di reperibilità. Con le stesse modalità, l'attestato deve essere recapitato al datore di lavoro.

Da quale giorno inizia la malattia?

L'Inps paga la malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.

Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall'Inps.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per eventuali visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica

- lavoratori del settore privato: ore 10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00,
- lavoratori del settore pubblico: ore 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00.

Assicurati che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il tuo nominativo, per permettere al medico Inps l'eventuale visita di controllo.

Se sei un dipendente privato, il medico può esonerarti dalla reperibilità, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell'Inps. Può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Se sei un dipendente pubblico le regole sono fissate nel DPCM 206/2009.

Si può cambiare l'indirizzo di reperibilità?

Se devi variare l'indirizzo di reperibilità durante la malattia, ricorda di avvertire preventivamente l'Inps e il datore di lavoro utilizzando direttamente i canali indicati nel sito inps.it. Attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

Si può modificare il periodo di malattia?

Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, che dovrà inoltrare attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate a giugno 2017.

Per ogni ulteriore informazione consulta il sito web www.inps.it

